

Istruzioni per la compilazione

- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III**Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati**

In questa sezione, nei **punti** da **13** a **24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20** e **22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV**Dati relativi agli utili corrisposti**

Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta ancora spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel TUIR vigente al 31 dicembre 2003.

In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti.

Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 30** e **31**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 32**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

I successivi **punti** della presente sezione devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate, solo nel caso di soggetti percettori che possono avere il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per indicare l'ammontare degli utili sui quali è ancora possibile calcolare il credito d'imposta sui dividendi (Cir n. 4/E del 3 febbraio 2004).

Con riferimento a tali soggetti nelle annotazioni potranno essere indicati gli ulteriori dati relativi al credito d'imposta attribuito ovvero alla sua mancata attribuzione.

Nei **punti 33** e **34**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 51,51 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

Nel **punto 35**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, per i quali spetta il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51 per cento, secondo le disposizioni previste ai commi 1 e 2, dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nei **punti 36** e **37**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del TUIR vigente al 31 dicembre 2003.